

Il Garante privacy deve essere immediatamente informato

Archivi informatici p.a., violazione da denunciare

DI ANTONIO CICCIA MESSINA

Pa. obbligata a denunciare al Garante della privacy le violazioni dei propri archivi informatici. La cautela è disposta dal provvedimento del 2 luglio 2015 n. 393, con cui l'autorità, presieduta da Antonello Soro, si occupa in generale della interconnessione delle banche dati pubbliche. Lo fa in relazione a una modifica del Codice dell'amministrazione digitale, che impone agli enti pubblici di condividere il loro patrimonio informativo. Per dialogare tra loro le pubbliche amministrazioni devono preferibilmente mettersi reciprocamente a disposizione accessi gratuiti alle basi di dati o attraverso il web o attraverso altre modalità tecniche di interazione informatica. Residuano, poi, altri sistemi, quando l'interconnessione è sproporzionata: si tratta della posta elettronica certificata o di sistemi di trasferimento di file. Per le modalità di interconnessione l'Agenzia per l'Italia digitale deve adottare regole tecniche standard. Nell'attesa il Garante ha fissato misure tecniche e organizzative e ha stabilito l'obbligo di segnalazione delle violazioni (data breach). Quindi, le amministrazioni dello stato, le scuole, le regioni, le province, i comuni, Asl e ospedali e gli enti pubblici non economici devono comunicare al garante, entro quarantotto ore dalla conoscenza del fatto, tutte le violazioni o gli incidenti informatici. Per quest'ultima prescrizione il provvedimento in esame ha fornito un modello di segnalazione. Quanto alle misure tecniche per lo scambio dei dati, tra le altre si segnalano l'obbligo di verificare se tale scambio abbia una copertura normativa e la predisposizione di diversi livelli di

accesso, in base alle necessità. Non tutte le p.a., infatti, devono conoscere tutti i dati in possesso di tutte le p.a. e deve essere chiara e verificabile la finalità del fruitore della base dati (ad esempio controllo delle dichiarazioni sostitutive). Particolare attenzione è dedicata ai dati sensibili e giudiziari (obbligo di cifratura) e ai controlli periodici, anche a campione, per evitare accessi abusivi. Ogni p.a. deve stilare un elenco delle banche dati accessibili e i dati disponibili. Previsti, poi, il divieto di estrarre dati in via automatica e massiva e di creare nuove banche dati. Chi accede, inoltre, deve essere riconosciuto e tracciato. Le amministrazioni, che hanno previsto modalità di accesso non conformi, hanno tempo fino al 31 dicembre 2015 per regolarizzarsi.

Pay Tv. Con altra pronuncia (n. 319 del 28 maggio 2015, resa nota solo ieri con la newsletter n. 404), il Garante ha bocciato i solleciti di pagamento della tv a pagamento (nel caso specifico Sky) tramite messaggi (banner) sullo schermo del televisore. Sul video appaiono buste contenenti avvisi di insoluti e richieste di saldo. Il problema è che chiunque abbia il telecomando in mano potrebbe aprire i messaggi e leggere il contenuto riservato al debitore. Il Garante, quindi, ha richiesto di cambiare il sistema. All'interessato, quando firma il contratto di abbonamento, deve essere fornito un codice di accesso al messaggio che appare sul video, anche se è meglio usare l'indirizzo di posta elettronica fornito dall'abbonato o spedire una lettera in busta chiusa. Inoltre bisogna usare messaggi separati per il sollecito di versamento e per comunicazioni di carattere amministrativo o commerciale.

